



Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria



GDAP-0347873-2009

PU-GDAP-1a00-28/09/2009-0347873-2009

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

PER CONOSCENZA
AI SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO
SEDE
ALLE DIREZIONI GENERALI
SEDE
ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
ROMA
AGLI UFFICI AFFERENTI
L'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE

Oggetto: Rapporti tra Capo Dipartimento, Dipartimento e Provveditorati Regionali.

L'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria riserva al Capo del Dipartimento i compiti di coordinamento, direzione e controllo utili ad assicurare la continuità delle funzioni proprie dell'Amministrazione e la coerenza delle azioni da questa intraprese con gli indirizzi forniti dal vertice politico. Ciò si traduce nel potere di determinazione dei programmi finalizzati a dare attuazione agli indirizzi del Ministro, di allocazione delle risorse, di stimolo, di coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici, nonché di proposta per l'attribuzione e la revoca degli incarichi di dirigenza generale.

Infatti, all'organo "capo del dipartimento", l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuisce specifiche funzioni di alta direzione: " 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione Europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29."

Queste previsioni generali sono declinate nel DPR 6 marzo 2001, n. 55 che delinea la figura del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Quanto ai Provveditori vigono le disposizioni degli artt. 32 e 33 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

L'art. 11 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 dispone, poi, che:

- a) al Capo del Dipartimento sono conservate le attribuzioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e dagli articoli 9 e 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- b) ai titolari degli uffici centrali di livello dirigenziale generale (direttori generali e direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari) spetta stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici ai quali sono preposti, nonché il potere di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo per i settori di rispettiva competenza;
- c) ai Provveditori regionali compete operare nelle materie loro devolute sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dagli uffici centrali, nell'ambito territoriale di competenza.

Le norme dell'art. 11 testé riprodotte mostrano come il potere di direttiva sussista nell'Amministrazione penitenziaria fra Capo del Dipartimento e direttori generali e tra questi e i Provveditori.

In tale quadro le circolari dipartimentali e più in generale ogni atto dispositivo promanante dal Capo del Dipartimento o dai Direttori Generali competenti per materia (provvedimenti evidentemente emessi sotto il controllo del Capo del Dipartimento) sono direttamente applicati dalle articolazioni territoriali, hanno effetto vincolante per i destinatari e non possono essere disattesi.

Se nell'articolazione territoriale sorgesse dubbio di distonia rispetto alle norme di riferimento, i dirigenti penitenziari ne riferiranno ai Provveditori i quali, a loro volta,



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

ne informeranno, con le loro osservazioni, il Dipartimento sempre che non siano in grado di risolvere *in loco* la questione.

L'ufficio del contenzioso del Dipartimento esaminerà gli argomenti proposti e definirà il dubbio, confermando o modificando la lettera circolare, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni.

Nelle more, l'applicazione della disposizione/circolare non è sospesa.

Inoltre, l'ufficio del contenzioso comunicherà sempre i provvedimenti giudiziari di ultimo grado che confermino o annullino atti dell'Amministrazione a tutti gli uffici generali (centrali e regionali); valuterà, poi, se comunicare decisioni di primo e secondo grado che risultino specialmente utili nel confermare un'interpretazione amministrativa ovvero nell'indurre a modificarla all'articolazione interessata.

Le suddette attività sono svolte in ogni provveditorato direttamente dai referenti del contenzioso: a tale fine i Provveditori regionali emanano conferenti ordini di servizio che comunicheranno all'ufficio del contenzioso.

Il presente disciplinare ha efficacia immediata.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO